Deliberazione n. *15*
In data: 21/07/2020

O R I G I N A L E

COMUNE DI VERNATE

PROVINCIA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta senza la presenza del pubblico in osservanza alle vigenti disposizioni in materia di contrasto al contagio da COVID-19

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 40 E 41 DEL 27/12/2019 AD OGGETTO LA CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER LA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Luglio alle ore 19:45 , SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome	P	A
MANDUCA CARMELA	X	
MOLTINI MARIA ANGELA	X	
MODOLO ALESSANDRO	X	
LISSI MADDALENA	X	
CONTI ALESSANDRO	X	
TRISOLINI ANTONELLA	X	
MAZZOCCHI SANDRO	X	
PARISE ALESSANDRO	X	
TOFFOLETTO LIVIO	X	
MAIONE FRANCESCO		X
MAIONE SILVIO	X	
FUSARI IMPERATORI SILVIA		X
MARTIRADONNA GUIDO LORENZO		X

Totale presenti: 10 *Totale assenti*: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Carmela Manduca dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 40 E 41 DEL 27/12/2019 AD OGGETTO LA CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER LA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2020

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Alessandro Modolo, con delega a Risorse Strategiche e Patrimonio, che presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2019 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 e 41 del 27.12.2019 con le quali venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI già deliberate per l'anno 2019;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

Atteso pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per gli esercizi 2020-2022;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020, nonché le linee programmatiche contenute nel DUP 2020-2022 in merito alla volontà dell'amministrazione comunale di mantenere inalterata la politica tributaria del triennio 2020-2022 rispetto a quanto stabilito nel 2019;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo e le relative detrazioni come segue:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;

   Detrazione: dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2) abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli) e relative pertinenze: aliquota pari al 8,60 per mille;

3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,80 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,10 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA	**ALIQUOTA ANNO 2020**
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE **Detrazione**: dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	**5 per mille**
ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA (GENITORI/FIGLI), FATTA ECCEZIONE PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9 Sia per l'applicazione dell'aliquota dell'8,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorrono la registrazione del contratto di comodato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera "c" legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.	**8,60 per mille**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**1 per mille**
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	**1 per mille**
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D, ad eccezione della categoria D10	**9,80 per mille**
TERRENI AGRICOLI	**8,10 per mille**
AREE FABBRICABILI	**10,60 per mille**
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e da quelli sopra indicati	**10,60 per mille**

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

3. di annullare, in relazione a quanto disposto dalla legge n. 160 del 2019, illustrato in premessa, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 e 41 del 27.12.2019 con le quali venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI già deliberate per l'anno 2019;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'assessore Alessandro Modolo che illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti n. 9 favorevoli e 1 astenuto (consigliere Silvio Maione), resi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 17 del 23/6/2020 avente ad oggetto: "*APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 40 E 41 DEL 27/12/2019 AD OGGETTO LA CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER LA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2020"*.

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e 1 astenuto (consigliere Silvio Maione), resi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco	IL Segretario Comunale
Carmela Manduca	Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI VERNATE

MILANO

SETTORE FINANZIARIO
Ragioneria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 23/06/2020

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 40 E 41 DEL 27/12/2019 AD OGGETTO LA CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER LA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

02/07/2020

Il Responsabile
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI VERNATE

MILANO

SETTORE FINANZIARIO
Ragioneria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 23/06/2020

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 40 E 41 DEL 27/12/2019 AD OGGETTO LA CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER LA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

02/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)